

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

18 aprile 2013 ore 11.00 unica convocazione

Relazione degli Amministratori sui punti all'Ordine del Giorno

Relazione illustrativa degli Amministratori sul punto 5 all'ordine del giorno: *“Proposte di modifica del Regolamento assembleare; deliberazioni inerenti e conseguenti”*

Signori Azionisti,

tenuto conto della nuova realtà societaria EI Towers S.p.A., nata nel 2012 dalla fusione per incorporazione con DMT S.p.A., e dei mutamenti normativi in materia di Assemblee di società quotate intervenuti nel corso degli ultimi anni, sottoponiamo alla Vostra approvazione le proposte di modifica del Regolamento assembleare della Società (approvato da ultimo nel 2004) evidenziate nel testo allegato, volte anche a meglio favorire il regolare svolgimento delle riunioni assembleari e la partecipazione alle relative decisioni da parte di tutti gli aventi diritto.

In conseguenza delle variazioni prospettate, si sottopone alla Vostra approvazione l'adozione del nuovo Regolamento delle Assemblee di EI Towers S.p.A..

Lissone, 27 febbraio 2013

PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Presidente
Alberto Giussani

REGOLAMENTO DELLE ASSEMBLEE

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
AMBITO DI APPLICAZIONE Articolo 1) Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle assemblee degli azionisti della DIGITAL MULTIMEDIA TECHNOLOGIES S.p.A. Il presente regolamento, approvato con delibera assunta dall'assemblea ordinaria della Società, è a disposizione degli azionisti presso la sede legale e secondaria della Società nonché presso i luoghi in cui si svolgono le adunanze assembleari.	AMBITO DI APPLICAZIONE Articolo 1) Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle assemblee degli azionisti della DIGITAL MULTIMEDIA TECHNOLOGIES EI TOWERS S.p.A. Il presente regolamento, approvato con delibera assunta dall'assemblea ordinaria della Società, è a disposizione degli azionisti presso la sede legale e sul sito internet e secondaria della Società nonché presso i luoghi in cui si svolgono le adunanze assembleari.
INTERVENTO IN ASSEMBLEA Articolo 2) L'intervento in assemblea degli azionisti è regolato dalle disposizioni normative e di statuto di volta in volta vigenti. L'intervento in assemblea dei rappresentanti della società di revisione non necessita di alcuna formalità. All'assemblea possono assistere, su invito ovvero con il consenso del Presidente, esperti, analisti finanziari, giornalisti specializzati in materie economiche e finanziarie i quali, a tal fine, dovranno far pervenire agli uffici incaricati, la loro adesione unitamente all'invito ricevuto ovvero la richiesta di partecipazione almeno due giorni prima dell'adunanza. Possono inoltre assistere all'assemblea i dipendenti, collaboratori o consulenti della Società e delle Società del Gruppo la cui presenza sia ritenuta utile dal Presidente dell'assemblea in relazione alle materie da trattare o per lo svolgimento dei lavori, nonché gli eventuali scrutatori non soci.	INTERVENTO IN ASSEMBLEA Articolo 2) L'intervento in assemblea degli azionisti degli aventi diritto è regolato dalle disposizioni normative e di statuto di volta in volta vigenti. L'intervento in assemblea dei rappresentanti della società di revisione non necessita di alcuna formalità. All'assemblea possono assistere, su invito ovvero con il consenso del Presidente, esperti, analisti finanziari, giornalisti specializzati in materie economiche e finanziarie i quali, a tal fine, dovranno far pervenire agli uffici incaricati, la loro adesione unitamente all'invito ricevuto ovvero la richiesta di partecipazione almeno due giorni prima dell'adunanza. Possono inoltre assistere partecipare all'assemblea i dipendenti, collaboratori o consulenti della Società e delle Società del Gruppo la cui presenza sia ritenuta utile dal Presidente dell'assemblea in relazione alle materie da trattare o per lo svolgimento dei lavori, nonché gli eventuali scrutatori non soci.
VERIFICA DELLA LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO IN ASSEMBLEA Articolo 3) Salvo che sia diversamente stabilito nell'avviso di convocazione, l'identificazione personale e la verifica della legittimazione all'intervento in assemblea a cura del personale ausiliario hanno inizio nel luogo di svolgimento dell'adunanza un'ora prima di quella fissata per l'assemblea. Per agevolare la verifica dei poteri rappresentativi loro spettanti, coloro che partecipano all'assemblea in rappresentanza legale o volontaria di azionisti, o comunque di altri aventi diritto, sono invitati a far pervenire la documentazione	VERIFICA DELLA LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO IN ASSEMBLEA Articolo 3) Salvo che sia diversamente stabilito nell'avviso di convocazione, l'identificazione personale e la verifica della legittimazione all'intervento in assemblea a cura del personale ausiliario hanno inizio nel luogo di svolgimento dell'adunanza almeno un'ora prima di quella fissata per l'assemblea. Per agevolare la verifica dei poteri rappresentativi loro spettanti, coloro che partecipano all'assemblea in rappresentanza legale o volontaria di azionisti, o comunque di altri degli aventi diritto, sono invitati a far pervenire la documentazione

comprovante tali poteri agli uffici incaricati nei due giorni precedenti l'adunanza. La documentazione di cui ai precedenti punti viene conservata agli atti della Società.	comprovante tali poteri agli uffici incaricati nei due giorni precedenti l'adunanza secondo le modalità e i termini previsti dalla legge, dallo statuto e nell'avviso di convocazione. Il Presidente, anche su segnalazione del personale incaricato, risolve le eventuali contestazioni relative alla legittimazione all'intervento. La documentazione di cui ai precedenti punti viene conservata acquisita agli atti della Società.
ACCESSO AI LOCALI IN CUI SI SVOLGE L'ASSEMBLEA Articolo 4) L'accesso ai locali dell'assemblea è consentito previa identificazione personale e verifica della legittimazione ad intervenire. Gli azionisti o loro rappresentanti che per qualsiasi ragione si allontanano dai locali in cui si svolge l'assemblea sono tenuti a darne comunicazione al personale ausiliario. Salvo diversa decisione del Presidente dell'assemblea, e fatto salvo quanto previsto dall'art. 5, nei locali in cui si svolge l'assemblea non possono essere utilizzati strumenti di registrazione di qualsiasi genere, apparecchi fotografici, telecamere e similari; è altresì vietato l'uso di apparecchi telefonici e di telefoni cellulari.	ACCESSO AI LOCALI IN CUI SI SVOLGE L'ASSEMBLEA Articolo 4) L'accesso ai locali dell'assemblea è consentito previa identificazione personale e verifica della legittimazione ad intervenire secondo quanto previsto nel precedente articolo 3. Gli azionisti aventi diritto o i loro rappresentanti che per qualsiasi ragione si allontanano dai locali in cui si svolge l'assemblea sono tenuti a darne comunicazione al personale ausiliario incaricato. Salvo diversa decisione del Presidente dell'assemblea, e fatto salvo quanto previsto dall'art. 5, nei locali in cui si svolge l'assemblea non possono essere utilizzati strumenti di registrazione di qualsiasi genere, apparecchi fotografici, telecamere e similari; è altresì vietato l'uso di apparecchi telefonici e di telefoni cellulari.
COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA E CONDUZIONE DEI LAVORI Articolo) 5 La presidenza dell'assemblea viene assunta dalla persona indicata nello statuto della Società. La presidenza dell'assemblea speciale è assunta dal rappresentante comune, se nominato; in caso di sua assenza o impedimento il Presidente viene nominato dall'assemblea speciale. Il Presidente dell'assemblea dirige ed organizza i lavori assembleari. Gli azionisti, presenti o rappresentati, hanno facoltà di avanzare proposte riguardanti le modalità di svolgimento dei lavori assembleari; il Presidente ne valuta la compatibilità con il corretto ed ordinato andamento della riunione. Il Presidente dell'assemblea è assistito nella redazione del verbale, quando non sia affidata a un notaio nei casi di legge e quando lo ritenga opportuno, da un segretario, anche non azionista, nominato dall'assemblea. Il segretario o il notaio possono farsi assistere da persone di propria fiducia ed avvalersi, eventualmente, di apparecchi di ripresa e/o registrazione audio/video sia per la trasmissione/proiezione nei locali dove si svolge l'assemblea o di servizio, sia per fornire supporto alla verbalizzazione ed alla predisposizione delle risposte. Il Presidente dell'assemblea può nominare uno o più scrutatori, anche non soci, e costituire apposito ufficio di presidenza con il compito di coadiuvarlo nelle verifiche relative alla legittimazione degli intervenuti alla partecipazione ed al voto, nonché per le specifiche procedure assembleari.	COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA E CONDUZIONE DEI LAVORI Articolo) 5 La presidenza dell'assemblea viene assunta dalla persona indicata nello statuto della Società. La presidenza dell'assemblea speciale è assunta dal rappresentante comune, se nominato; in caso di sua assenza o impedimento il Presidente viene nominato dall'assemblea speciale. Il Presidente dell'assemblea dirige ed organizza i lavori assembleari. Gli azionisti, presenti o rappresentati, hanno facoltà di avanzare proposte riguardanti le modalità di svolgimento dei lavori assembleari; il Presidente ne valuta la compatibilità con il corretto ed ordinato andamento della riunione. Il Presidente dell'assemblea è assistito nella redazione del verbale, quando non sia affidata a un notaio nei casi di legge e quando lo ritenga opportuno, da un segretario, anche non azionista, nominato dall'assemblea. Il segretario o il notaio possono farsi assistere da persone di propria fiducia ed avvalersi, eventualmente, di apparecchi di ripresa e/o registrazione audio/video sia per la trasmissione/proiezione nei locali dove si svolge l'assemblea o di servizio, sia per fornire supporto alla verbalizzazione ed alla predisposizione delle risposte. Il Presidente dell'assemblea può nominare uno o più scrutatori, anche non soci, e costituire apposito ufficio di presidenza con il compito di coadiuvarlo nelle verifiche relative alla legittimazione degli intervenuti alla partecipazione ed al voto, nonché per le specifiche procedure assembleari.

Il Presidente dell'assemblea potrà disporre di un servizio d'ordine, avvalendosi del personale ausiliario e/o di personale appositamente incaricato, fornito di specifici segni di riconoscimento. Spetta al Presidente dell'assemblea, anche avvalendosi degli scrutatori e dell'ufficio di presidenza, constatare il diritto di intervento in assemblea, la regolarità delle singole deleghe, la validità della costituzione della riunione e la conduzione della riunione. Qualora le presenze necessarie per la costituzione dell'assemblea non siano raggiunte, il Presidente dell'assemblea, non prima che sia trascorso un lasso di tempo ritenuto congruo a seconda delle circostanze dopo l'orario fissato per l'inizio dell'assemblea, ne dà comunicazione agli intervenuti e rinvia la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno alla successiva convocazione. Accertata la regolare costituzione dell'assemblea, il Presidente dell'assemblea dichiara aperti i lavori.	Il Presidente dell'assemblea potrà disporre di un servizio d'ordine, avvalendosi del personale ausiliario e/o di personale appositamente incaricato, fornito di specifici segni di riconoscimento. Spetta al Presidente dell'assemblea, anche avvalendosi degli scrutatori e dell'ufficio di presidenza, constatare il diritto di intervento in assemblea, la regolarità delle singole deleghe, la validità della costituzione della riunione e la conduzione della riunione. Qualora le presenze necessarie per la costituzione dell'assemblea non siano raggiunte, il Presidente dell'assemblea, non prima che sia trascorso un lasso di tempo ritenuto congruo a seconda delle circostanze dopo l'orario fissato per l'inizio dell'assemblea, ne dà comunicazione agli intervenuti e rinvia la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno alla successiva convocazione. Accertata la regolare costituzione dell'assemblea, il Presidente dell'assemblea dichiara aperti i lavori.
SOSPENSIONE E RINVIO DELL'ASSEMBLEA Articolo 6) I lavori assembleari si svolgono, di norma, in un'unica adunanza. Il Presidente dell'assemblea, ove ne ravvisi l'opportunità e l'assemblea non si opponga, può interrompere i lavori per periodi di tempo non superiori a due ore.	SOSPENSIONE E RINVIO DELL'ASSEMBLEA Articolo 6) I lavori assembleari si svolgono, di norma, in un'unica adunanza. Il Presidente dell'assemblea, ove ne ravvisi l'opportunità e l'assemblea non si opponga, può interrompere i lavori per periodi di tempo non superiori a due ore.
ORDINE DEL GIORNO Articolo 7) Il Presidente dell'assemblea illustra gli argomenti posti all'ordine del giorno e può invitare a farlo gli Amministratori, i Sindaci ed i dipendenti della Società e delle Società del Gruppo. L'ordine degli argomenti quale risulta dall'avviso di convocazione, sempre che l'assemblea non si opponga, può essere variato e diversi argomenti all'ordine del giorno possono essere trattati congiuntamente. L'omissione della lettura della documentazione, depositata ai sensi di legge a disposizione degli interessati in relazione alla singola riunione, è deliberata dall'assemblea. Le informazioni fornite all'assemblea dagli organi sociali possono essere pubblicate anche sul sito Internet della Società o delle società del Gruppo.	ORDINE DEL GIORNO Articolo 7) Il Presidente dell'assemblea illustra gli argomenti posti all'ordine del giorno e a tal proposito può farsi assistere può invitare a farlo dagli Amministratori, dai Sindaci e dai dipendenti della Società e delle Società del Gruppo. L'ordine degli argomenti quale risulta dall'avviso di convocazione, sempre che l'assemblea non si opponga, può essere variato e diversi argomenti all'ordine del giorno possono essere trattati congiuntamente. L'omissione della lettura della documentazione assembleare, depositata ai sensi di legge e a disposizione degli interessati in relazione alla singola riunione adunanza, è deliberata dall'assemblea. Le informazioni fornite all'assemblea dagli organi sociali possono essere pubblicate anche sul sito Internet della Società o delle società del Gruppo.

DISCUSSIONE	DISCUSSIONE
Articolo 8) Spetta al Presidente dell'assemblea dirigere i lavori assicurando la correttezza della discussione e il diritto agli interventi, impedendo che sia turbato il regolare svolgimento della riunione. A tal fine, la durata massima di ciascun intervento su ciascun punto all'ordine del giorno di norma non può essere superiore a cinque minuti; sono consentiti interventi di replica, di norma non superiori a tre minuti. Il Presidente dell'assemblea può invitare a concludere gli interventi che si dilunghino oltre il limite indicato o impedire eccessi evidenti, anche togliendo la parola. Non sono ammessi interventi non pertinenti agli argomenti posti all'ordine del giorno. La richiesta di intervento sui singoli argomenti all'ordine del giorno può essere presentata all'ufficio di presidenza dal momento della costituzione dell'assemblea e fino a quando il Presidente dell'assemblea non abbia dichiarato chiusa la discussione su ciascun argomento all'ordine del giorno. Nel dare la parola, di norma, il Presidente dell'assemblea segue l'ordine di presentazione delle richieste di intervento. Ciascun azionista può svolgere un solo intervento su ogni argomento all'ordine del giorno. Il Presidente dell'assemblea o, su suo invito, gli Amministratori, i Sindaci, il Direttore Generale della Società e delle società del Gruppo DMT, rispondono, di norma, al termine di tutti gli interventi su ciascun argomento all'ordine del giorno. A più interventi aventi lo stesso contenuto può essere fornita una risposta unica. I membri del Consiglio di Amministrazione, i Sindaci ed il Direttore Generale della Società possono chiedere di intervenire alla discussione. Il Presidente dell'assemblea per la predisposizione delle risposte agli interventi può interrompere i lavori per un periodo non superiore a due ore. Esauriti tutti gli interventi su ciascun argomento all'ordine del giorno, il Presidente dell'assemblea dichiara chiusa la discussione su detto argomento. Dopo la chiusura della discussione sono consentite soltanto dichiarazioni di voto di breve durata su detto argomento.	Articolo 8) Spetta al Presidente dell'assemblea dirigere i lavori assicurando la correttezza della discussione e il diritto agli interventi, impedendo che sia turbato il regolare svolgimento della riunione. A tal fine, la durata massima di ciascun intervento su ciascun punto all'ordine del giorno dell'adunanza di norma non può essere superiore a cinque minuti; sono consentiti interventi di replica, di norma non superiori a tre minuti. Al fine di favorire la più ampia partecipazione dei soci alla discussione ed assicurare il reciproco rispetto dei diritti di tutti gli azionisti intervenuti e l'interesse della Società, il Presidente dell'assemblea può invitare a concludere gli interventi che si dilunghino oltre il limite indicato o comunque impedire eccessi evidenti, anche togliendo la parola al socio che non si attenga a tale invito. Non sono ammessi interventi non pertinenti agli argomenti posti all'ordine del giorno. Fatto salvo quanto previsto dalla legge e indicato nell'avviso di convocazione in relazione al diritto di porre domande prima dell'assemblea da parte di tutti coloro cui spetta il diritto di voto, La richiesta di intervento sui singoli argomenti all'ordine del giorno può essere presentata all'ufficio di presidenza dal momento della costituzione dell'assemblea e fino a quando il Presidente dell'assemblea non abbia dichiarato chiusa la discussione su ciascun argomento all'ordine del giorno. Nel dare la parola, di norma, il Presidente dell'assemblea segue l'ordine di presentazione delle richieste di intervento. Ciascun azionista può svolgere un solo intervento su ogni argomento all'ordine del giorno. Il Presidente dell'assemblea o, su suo invito, gli Amministratori, i Sindaci, il Direttore Generale i dipendenti della Società e delle società del Gruppo DMT, rispondono, di norma, al termine di tutti gli interventi su ciascun argomento all'ordine del giorno. A più interventi aventi lo stesso contenuto può essere fornita una risposta unica. I membri del Consiglio di Amministrazione e i Sindaci ed il Direttore Generale della Società possono chiedere di intervenire alla discussione. Il Presidente dell'assemblea per la predisposizione delle risposte agli interventi, ove ne ravvisi l'opportunità, può interrompere i lavori per un periodo non superiore a due ore. Esauriti tutti gli interventi, le risposte e eventuali repliche su ciascun argomento all'ordine del giorno, il Presidente dell'assemblea dichiara chiusa la discussione su detto argomento. Dopo la chiusura della discussione sono consentite soltanto dichiarazioni di voto di breve durata su detto argomento.

VOTAZIONI Articolo 9) Il Presidente dell'assemblea può disporre, a seconda delle circostanze, che la votazione su ciascun argomento all'ordine del giorno avvenga dopo la chiusura della discussione di ciascuno di essi ovvero di più di essi oppure al termine della discussione di tutti gli argomenti all'ordine del giorno. Le votazioni dell'assemblea vengono effettuate per scrutinio palese. Il quorum deliberativo è accertato sul numero dei presenti all'apertura della votazione su ogni argomento all'ordine del giorno. Il Presidente dell'assemblea regola le votazioni e ne stabilisce le modalità e procedure; ove lo ritenga opportuno, egli può fissare un termine massimo entro il quale deve essere espresso il voto. Al termine delle votazioni gli scrutatori, ove nominati, effettuano lo scrutinio e comunicano i risultati al Presidente dell'assemblea. Esaurito lo scrutinio, il Presidente dell'assemblea, anche avvalendosi del segretario o del notaio, dichiara i risultati delle votazioni. Esaurito l'ordine del giorno, il Presidente dell'assemblea dichiara chiusa l'adunanza.	VOTAZIONI Articolo 9) Il Presidente dell'assemblea può disporre, a seconda delle circostanze, che la votazione su ciascun argomento all'ordine del giorno avvenga dopo la chiusura della discussione di ciascuno di essi ovvero di più di essi oppure al termine della discussione di tutti gli argomenti all'ordine del giorno. Le votazioni dell'assemblea vengono effettuate per scrutinio palese. Il quorum deliberativo è accertato sul numero dei presenti all'apertura della votazione su ogni argomento all'ordine del giorno. Il Presidente dell'assemblea regola le votazioni e ne stabilisce le modalità e procedure comunicandole all'assemblea; ove lo ritenga opportuno, egli può fissare un termine massimo entro il quale deve essere espresso il voto. Al termine delle votazioni gli scrutatori, ove nominati, effettuano lo scrutinio e comunicano i risultati al Presidente dell'assemblea. Esaurito lo scrutinio, il Presidente dell'assemblea, anche avvalendosi del segretario o del notaio, dichiara i risultati delle votazioni. Esaurito l'ordine del giorno, il Presidente dell'assemblea dichiara chiusa l'adunanza.
VERBALE DELL'ASSEMBLEA ED ALLEGATI Articolo 10) Il verbale dell'assemblea dovrà essere redatto in conformità all'Articolo 2375 del Codice Civile. Il Presidente dell'assemblea consegna al notaio o al segretario i documenti che sia necessario od opportuno allegare al verbale.	VERBALE DELL'ASSEMBLEA ED ALLEGATI Articolo 10) Il verbale dell'assemblea dovrà essere redatto in conformità all'Articolo 2375 del Codice Civile e in generale alle previsioni di legge o di regolamento di tempo in tempo vigenti. Il Presidente dell'assemblea consegna al notaio o al segretario i documenti che sia necessario od opportuno allegare al verbale.
DISPOSIZIONI FINALI Articolo 11) Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e di statuto della Società applicabili.	DISPOSIZIONI FINALI Articolo 11) Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e di statuto della Società applicabili di tempo in tempo vigenti.